

PRIMO PIANO

Generali guarda al Portogallo

Corsa a due per Tranquilidade, seconda operatore del mercato assicurativo portoghese: secondo la Reuters, che cita cinque fonti vicine al dossier, Generali e Catalana Occidente sarebbero in lizza per rilevare la compagnia. L'operazione di vendita, gestita da Société Générale, Jefferies e Arcano Partners, potrebbe arrivare a valere 600 milioni di euro. Generali ha declinato qualsiasi commento, mentre un portavoce di Catalana Occidente, sesta compagnia del mercato spagnolo, ha affermato che la società è sempre alla ricerca di opportunità che possano "portare valore e rafforzare la nostra posizione".

Il processo di vendita, prosegue l'agenzia, era partito all'inizio di quest'anno e aveva incontrato l'interesse anche di Allianz, Ageas e Mapfre: la presentazione delle offerte, avvenuta all'inizio di giugno, avrebbe fatto emergere Generali e Catalana Occidente come i due principali pretendenti. La decisione definitiva, secondo tre fonti, dovrebbe arrivare fra due settimane.

Tranquilidade è attualmente controllata dal fondo Apollo, che l'aveva rilevata nel 2015 per 200 milioni di euro da Banco Espírito Santo: nel corso di questi anni, la compagnia era arrivata a detenere una quota di mercato del 15%, ponendosi alle spalle della sola Fidelidade.

Giacomo Corvi

IL PUNTO SU...

L'azione processuale contro l'assicuratore Rca

A partire dall'articolo 144 del Codice delle assicurazioni si possono disegnare alcuni scenari in cui le parti in causa per un sinistro auto si trovano coinvolte in diversi modi, soprattutto per quanto riguarda diritti e obblighi del risarcimento diretto

L'articolo 144 del Codice delle assicurazioni statuisce il diritto del danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione del responsabile per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale, entro i limiti delle somme per cui è stipulata l'assicurazione. Il secondo comma, invece, esclude il diritto dell'assicurazione di opporre al danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto riconoscendole tuttavia il diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto a rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Nel giudizio così instaurato deve essere chiamato anche il responsabile civile del danno nella sua qualità di litisconsorte necessario, coobbligato in solido con l'assicuratore. Tale solidarietà è tuttavia atipica in quanto: a) sussiste sino al massimale di polizza; b) è posta unicamente a favore del danneggiato (Cassazione, 6824 del 2001). In ogni caso, il pagamento effettuato da uno dei soggetti obbligati estingue il debito (Cass. 15462/2008). Si tratta comunque di *litisconsorzio processuale*, cioè finalizzato a consentire all'assicuratore di rendere la sentenza opponibile all'assicurato contro il quale intenda agire in rivalsa per ottenere la restituzione di quanto versato al danneggiato nei casi in cui le eccezioni contrattuali, che non ha potuto opporre, avrebbero limitato o escluso il risarcimento (Cass. 23706/2016).

DANNEGGIATO: UN'AMPIA CONCEZIONE DEL TERMINE

Il danneggiato ha la possibilità di cumulare il diritto scaturente dall'art. 2054 C.C. vantato nei confronti del responsabile, con quello nei confronti dell'assicuratore di quest'ultimo. Si hanno quindi le tre seguenti ipotesi:

1) il danneggiato può agire ex art. 144 Cap nei soli confronti dell'assicurazione del responsabile il quale è necessariamente chiamato in giudizio (comma terzo) e l'accertamento della sua responsabilità gli è opponibile anche se, nella sostanza, alcuna domanda è posta nei suoi confronti;

2) il danneggiato può agire cumulando l'azione derivante dall'art. 2054 C.C. nei confronti del solo responsabile civile con l'azione diretta ex art. 144 Cap nei confronti della sua assicurazione e anche in tale ipotesi l'accertamento della responsabilità del responsabile è opponibile ad entrambi i soggetti;

3) il danneggiato può agire solo nei confronti del responsabile civile ex art. 2054 C.C. con l'azione ordinaria che non prevede l'obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'assicurazione di quest'ultimo, in modo tale che l'eventuale sentenza di condanna non potrebbe essere opponibile all'assicuratore che non ha partecipato al giudizio salvo che l'assicurato glieli richieda espressamente ex art. 1917 C.C., secondo comma.

(continua a pag. 2)



© Monkey Business - Fotolia

(continua da pag. 1)

In tutti i casi, il legittimato attivo ad agire rimane il danneggiato dal sinistro. Tale definizione è generica e ampia e ricomprende anche gli eredi o finanche il datore di lavoro che abbia subito un danno in conseguenza del sinistro del dipendente (Cass. 52/2012).

QUANDO L'ASSICURATORE PUÒ CHIEDERE RISARCIMENTO

Nessuna tipologia di danno è esclusa dalla richiesta di risarcimento. Uniche condizioni: che essi siano conseguenza immediata e diretta del sinistro ex art. 1223 C.C. e che il loro valore sia ricompreso entro i limiti delle somme per cui è stipulata l'assicurazione.

Il presupposto per l'azione di cui all'art. 144 Cap è che il sinistro sia causato dalla circolazione di un veicolo (o natante) per il quale vi sia obbligo di assicurazione. In base al disposto del secondo comma dell'art. 144, l'assicuratore non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto (quali ad esempio quelle indicate agli art. 1892 e 1893 C.C. aventi a oggetto le dichiarazioni inesatte e reticenti con o senza dolo o colpa grave) e le eventuali franchigie dello stesso. Invece, devono sempre ritenersi opponibili quelle relative alla nullità o inesistenza del contratto (si pensi ad esempio quando il sinistro sia avvenuto prima della sottoscrizione della polizza) (Cass. 6635/2006). Secondo la giurisprudenza, le eccezioni vanno sollevate in comparsa di risposta, tempestivamente depositata (Cass. 23614/2012). L'assicuratore che non ha potuto opporre eccezioni al danneggiato può, dopo aver pagato il dovuto al danneggiato, esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del proprio assicurato per un importo pari a quello che avrebbe risparmiato se avesse potuto sollevarle (Cass. 11065/2003). La stessa conclusione dovrebbe adottarsi nei sinistri dolosamente causati utilizzando il veicolo come mezzo per arrecare danno ai terzi, nei quali l'assicuratore è tenuto comunque al risarcimento, conservando il diritto di rivalsa (Cass. 1507/1997). Si segnala, tuttavia, che vi sono recenti pronunce di senso completamente opposto le quali non considerano ricompreso nel concetto di "circolazione" l'utilizzo del mezzo come arma di offesa e non ritengono, quindi, operativa la garanzia assicurativa (Cass. Pen. 22890/2006); quest'ultima interpretazione appare in linea con quanto indicato dalle Sezioni Unite della Cassazione Civile che con sentenza del 29 aprile del 2015 hanno delimitato il concetto di circolazione stradale a tutte quelle attività cui il veicolo è unicamente destinato.

LE ATTRIBUZIONI DELL'ONERE DELLA PROVA

Posto quanto sopra e atteso che i fatti su cui si basa la responsabilità del responsabile e l'obbligo del suo assicuratore sono i medesimi, ci si è interrogati sulla valenza della confessione del responsabile civile nei confronti del danneggiato di impegnare la compagnia assicurativa. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno statuito che la confessione del responsabile, priva di ulteriori elementi probatori, non è sufficiente ad ottenere l'accoglimento della domanda nei confronti dell'assicuratore (lo sarebbe, invece, qualora il danneggiato agisse solamente nei confronti del danneggiante ex art. 2054 C.C.). In tale caso, la confessione viene liberamente apprezzata dal giudice, non avendo valore di piena prova nemmeno nei confronti dello stesso confitente, ex art. 2733 comma terzo C.C., secondo cui la confessione resa solo da alcuni dei litisconsorti necessari è liberamente apprezzata dal giudice. Rileviamo anche che l'art. 143 Cap attribuisce al modulo Cai sottoscritto da ambo le parti coinvolte una particolare valenza probatoria: sino a prova contraria fornita dall'assicuratore, si presume che il sinistro si sia verificato secondo le modalità ivi descritte; si tratta di una presunzione *iuris tantum* (locuzione latina che indica la presunzione giuridica che ammette una prova contraria, prevede cioè solo un'inversione dell'onere della prova).

Diverso il caso del litisconsorte facoltativo, quale il conducente non proprietario del mezzo danneggiante, in cui: a) la confessione è liberamente apprezzata dal giudice nei confronti del proprietario e dell'assicuratore (art. 2733, comma 3, C.C.); b) la confessione ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confitente come previsto dal secondo comma dell'art. 2733 C.C. (Cass. 24187/2014).

Da ultimo, evidenziamo che l'azione diretta ex art. 144 promossa nei confronti dell'assicurazione del responsabile è soggetta al medesimo termine di prescrizione cui è soggetta l'azione verso il responsabile: due anni (art. 2947 C.C.). Ma, qualora il fatto costituisca un reato si dovrà applicare la prescrizione più lunga prevista dal terzo comma del medesimo articolo 2947 C.C..



© Jerry Sliwowski - Fotolia

MERCATO

Factoring, 240 miliardi nel 2018

I numeri, presentati all'assemblea di Assifact, valgono all'Italia il terzo posto in Europa

Il giro d'affari del factoring italiano nel 2018 è stato di oltre 240 miliardi di euro, in aumento dell'8,3% rispetto all'anno precedente. Questi numeri regalano al settore italiano la terza posizione in Europa, sotto Francia e Regno Unito, e la quarta a livello globale, dove domina la Cina.

I dati sono stati resi noti da **Fausto Galmarini**, presidente di **Assifact**, nella sua relazione all'assemblea annuale dell'associazione che riunisce gli operatori italiani del factoring, svoltasi nei giorni scorsi a Milano.

Il mercato del factoring, pratica in cui un'azienda cede a una società specializzata, il cosiddetto factor, i propri crediti esistenti o futuri, continua anche nel 2019 a segnare numeri in crescita: si assiste a una forte accelerazione dello sviluppo, con un primo trimestre dell'anno molto convincente. A gennaio il fatturato del comparto è cresciuto del 19,3%, a febbraio del 21,7% e a marzo del 15,8%, con un volume d'affari complessivo pari a 58,6 miliardi di euro per i primi tre mesi dell'anno.

Tornando al 2018, per quanto riguarda le operazioni di finanziamento attraverso il factoring, la qualità del credito, ha sottolineato Galmarini, è rimasta alta: l'incidenza delle esposizioni deteriorate sul totale si è ridotta al 5,2% rispetto al 10,4% degli impieghi bancari; mentre le sofferenze rappresentano il 2,2% contro il 5,6% medio dell'attività degli istituti di credito.

Intanto, anche le imprese di factoring sono di fronte alle sfide della rivoluzione industriale: nuove occasioni di sviluppo sono promesse dall'evoluzione tecnologica e dalla digitalizzazione, che hanno già aperto per il factoring l'era delle collaborazioni con le *fintech*. Per studiare le soluzioni e le iniziative più interessanti sul panorama internazionale, Assifact ha lanciato quindi l'osservatorio chiamato *Trend ed evoluzioni dell'invoice fintech a livello globale*, che sarà sviluppato con **Accenture**.

Fabrizio Aurilia

AGENTI

Generali Italia, Anagina approva il mandato unico

L'associazione presieduta da Davide Nicolao sottoscriverà con la mandante anche un proprio Accordo nazionale agenti 2019

Via libera all'unanimità all'accordo sul mandato unico di **Generali Italia** da parte di **Anagina**, l'associazione che riunisce 350 agenti Generali con i loro 6.000 consulenti e 3.000 dipendenti, e che rappresenta un fatturato di 4 miliardi di euro, circa la metà dei premi raccolti ogni anno dal Leone di Trieste in Italia.

L'accordo è stato approvato dall'assemblea dell'associazione riunitasi a Milano sotto la presidenza di **Davide Nicolao** che, rivolgendosi ai suoi associati, ha anche preannunciato nuove iniziative "per portare avanti il dialogo con Generali Italia allo scopo di rendere possibile l'acquisizione di azioni Generali da parte degli agenti interessati, rafforzando così la partnership con la compagnia". Anagina, ha aggiunto Nicolao, "è pronta a rappresentare gli agenti di Generali Italia senza distinzione tra i loro diversi modelli operativi: agenti imprenditori, agenti professionisti (che operano con attività prevalentemente personale) e agenti che operano prevalentemente attraverso i produttori diretti delle Generali".

Il mandato unico approvato dall'assemblea Anagina regola in via omogenea i rapporti tra la compagnia di Trieste e i suoi agenti senza distinzione tra le reti esistenti prima della fusione con le Generali (**Ina Assitalia**, **Toro**, **Lloyd Italiano**). L'accordo, raggiunto dopo una lunga trattativa, è stato accolto con grande soddisfazione dall'assemblea Anagina "perché riconosce il proprio modello di agente-imprenditore che opera attraverso una sottorete formata dai collaboratori selezionati e formati dallo stesso agente. In base all'accordo gli agenti Generali potranno optare indifferentemente per uno dei tre modelli organizzativi previsti", scrive una nota diffusa dalla rappresentanza.

"Abbiamo raggiunto i nostri tre obiettivi – ha detto Nicolao – e cioè la piena centralità del modello imprenditoriale dell'agente Anagina, la possibilità per la nostra associazione di coordinare anche colleghi con produttori diretti della compagnia e, infine, la tutela della rappresentanza della **Confagi**", la confederazione che rappresenta, nei rapporti con la mandante, Anagina, **Gaag Lloyd Italiano** e **Unat**.

L'accordo prevede anche alcune iniziative nell'ambito dell'Ana. In questo ambito Anagina sottoscriverà con Generali Italia un proprio **Accordo nazionale agenti 2019** nelle more del rinnovo dell'accordo nazionale del 2003. Anagina e Confagi definiranno prossimamente con Trieste anche l'accordo dati che riguarda la contitolarità del trattamento dei dati dei clienti le cui linee essenziali sono già state definite ma che richiedono un ulteriore approfondimento.



Davide Nicolao

Beniamino Musto

#65
giugno 2019

INSURANCE REVIEW

Strategie e innovazione per
il settore assicurativo

Insurance Review

Strategie e innovazione per il settore assicurativo

La rivista che rende l'informazione specialistica
dinamica e immediata.
Uno strumento di aggiornamento e approfondimento
dedicato ai professionisti del settore.

Abbonati su www.insurancereview.it
Abbonamento annuale € 80,00 (10 numeri)

oppure scarica l'app Insurance Review



Puoi sottoscrivere l'abbonamento annuale nelle seguenti modalità:

- Compilando il form on line all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Inviando un'email a abbonamenti@insuranceconnect.it

Modalità di pagamento:

- On line con Carta di Credito all'indirizzo www.insurancetrade.it/abbonamenti
- Bonifico bancario Antonveneta IBAN IT 94 U 01030 12301 0000 0158 0865

WELFARE C
IN S

L'INTERVISTA

24 ATTUALITÀ

*L'incontro tra
rio e digitale
o Cappiello, dg di
a e ad di Poste*

*Unipol, obiettivi
evoluzione*

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 27 giugno di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577